

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1557)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(VIGLIANESI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1971

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 luglio 1967, n. 635, è stata autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la ricostruzione, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, della linea ferroviaria Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese.

La concreta valutazione delle spese occorrenti ha posto però in evidenza l'esigenza di un ulteriore finanziamento di lire 1.700 milioni al fine di provvedere, per lire 1.250 milioni, all'acquisto di materiale rotabile da

assegnare alla ricostruenda linea e, per lire 450 milioni, al pagamento della tassa sul valore aggiunto (TVA) che sarà dovuta dall'Italia sull'importo dei lavori di ricostruzione del tratto di linea che correrà nel territorio francese.

Si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge col quale:

*all'articolo 1* si autorizza l'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni, in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con la legge n. 635 del 1967, da iscrivere nel bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in ra-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gione di lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e 450 milioni per l'anno 1971;

*all'articolo 2* si autorizza l'Azienda delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'intero ammontare di lire 1.700 milioni;

*all'articolo 3* viene assicurata la copertura dell'onere relativo mediante riduzione

del capitolo 5381 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 6) » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per l'anno finanziario 1970 (lire 1.250 milioni) e per l'anno finanziario 1971 (lire 450 milioni); si autorizza altresì il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per la ricostruzione, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635, da iscrivere nel bilancio dell'Azienda stessa in ragione di lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e di lire 450 milioni per l'anno 1971.

**Art. 2.**

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.700 milioni, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e lire 450 milioni per l'anno 1971, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per l'anno finanziario 1970 e per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.